



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURO ORLANDI

Seduta del 30/01/2018

FATTO

Espone parte ricorrente di essere stato titolare di rapporto corrente, assistito da apertura di credito. In data 22/01/2013, citava in giudizio l'Intermediario per la ripetizione di addebiti illegittimi in conto corrente; la convenuta formulava domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo debitore; il giudice rigettava entrambe le domande con sentenza del 20/03/2015. Nell'aprile 2015, l'Intermediario segnalava il rapporto a sofferenza in Centrale Rischi, pur trattandosi di credito non accertato; alla data della segnalazione, altro intermediario segnalava *in bonis* i rapporti con la Cliente. In data 8/07/2016, era contestata all'Intermediario la perdurante segnalazione a sofferenza, che ostacolava l'accesso al credito; la segnalazione veniva disposta "in spregio ai canoni di correttezza e buona fede" e impediva l'accesso al credito da parte della Cliente, titolare di ditta individuale. Il cliente chiede un risarcimento del danno pari all'importo illegittimamente segnalato.

Replica l'intermediario come perdurando "lo stato di inadempienza delle obbligazioni contrattuali", in data 27/08/2013 sia stato comunicato alla Cliente il recesso dagli affidamenti concordati e la costituzione in mora. Il mancato accoglimento della propria domanda riconvenzionale dell'Intermediario nell'ambito del procedimento civile instaurato dalla Cliente non implica l'inesistenza del debito; la comunicazione di prima segnalazione veniva inviata successivamente alla sentenza che definiva il predetto procedimento; dalla legittimità della segnalazione discende l'infondatezza della domanda risarcitoria.

Parte ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione illegittima; il risarcimento del danno patito, quantificato in € 43.736,00. L'intermediario insiste per il rigetto.



DIRITTO

La controversia ha riguardo al fondamento della segnalazione a sofferenza, pacificamente formulata a carico della ricorrente a far tempo dall'aprile 2015.

Giova rammentare come un debito possa qualificarsi "a sofferenza" quando in ragione di una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, volta ad accertare la sussistenza alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti (cfr., Coll. Coord. N. 611/14; Coll.; Roma n. 888/2013; Coll. Milano, n. 136/11).

Per il ricorrere della qualifica di "posizione a sofferenza" appare dunque necessaria non già la mera costituzione di un debito e di un corrispondente credito bensì una incapacità strutturale e generale di adempiere che si avvicina a o coincide con lo stato di insolvenza.

Nel caso di specie, risulta pacifico che con atto di citazione del 22/01/2013, la Cliente conveniva in giudizio l'Intermediario, lamentando addebiti illegittimi sul rapporto di conto corrente (cfr. sentenza n.912/15, allegata al ricorso). Nelle more del procedimento, con comunicazione del 27/08/2013, l'Intermediario recedeva dagli affidamenti accordati sul conto, intimando il pagamento di € 34.912,00 (all.3 ctd.). Viene dunque in rilievo la prova dell'insolvenza, ossia della strutturale incapacità di pagare i debiti, quale presupposto fondamentale della segnalazione a sofferenza.

Ora, da un lato l'intermediario non produce nessun elemento utile alla prova dell'insolvenza. D'altro lato, appare pacifico che il ricorrente tenga rapporti regolari di credito con altro intermediario. In difetto di prova del presupposto necessario, la segnalazione a sofferenza deve essere cancellata.

Non è invece da accogliere la domanda risarcitoria, giacché nessun danno imputabile non appare provato, né attraverso documenti né mercè indizi gravi precisi e concordanti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione del nome della ricorrente dalla Centrale rischi. Non accoglie le residue pretese.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1